

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 57-1/2023

Concordato preventivo con riserva (art. 44 cci)**Il tribunale**

in composizione collegiale, nella persona dei giudici

dr. Bruno Casciarri *presidente***dr. Lucio Munaro** *giudice relatore***dr. Clarice Di Tullio** *giudice*

in relazione al ricorso ex artt. 44 e 284.1 cci, presentato dalla

1. Le tre società hanno presentato congiuntamente un'unica domanda di accesso, con riserva, a un concordato preventivo *di gruppo*, allegando che:

– esercitano rispettivamente l'attività *di costruzione e di gestione di piscine e di centri natatori*, l'attività *sportiva* e l'attività *di riqualificazione dell'area di un*

;

– tali attività vengono svolte tramite *l'esercizio di quattro impianti realizzati in project financing in forza di concessioni da parte* di alcuni comuni;

– per effetto della pandemia da *Covid 19*, l'attività delle tre società è *stata bruscamente interrotta ed è rimasta sospesa per molto tempo*;

– il capitale delle società ora in stato di crisi, *pari a: - 118.000 €, per quanto riguarda* , *sottoscritto ed interamente versato, è in mano al signor*

per 102.400 €, e ai figli *per 7.800 € ciascuno; - 330.000 €, per quanto*

riguarda , *sottoscritto ed interamente versato, è in mano a* *per 297.000 €,*

e alla signora *per 33.000 €; - 700.000 €, per quanto riguarda* ,

sottoscritto ed interamente versato, è in mano a *per 490.000 €, al signor*

per 70.000 € e all'Impresa *per 140.000*

€;

– *è amministratore unico di* ; *lo è*

sia di , *sia di* ;

– le società sono *sovvenute dall'* , il quale a sua

volta è garantito dai comuni concedenti le aree sulle quali vennero realizzati gli impianti;

– *tra le condizioni di conservazione delle concessioni vi è quella che il*

dr. Lucio Munaro



venga regolarmente pagato e non esista la garanzia prestata del Comune;

– a causa del sopravvenuto stato di crisi, le società del gruppo sono morose nei confronti di , che ‘minaccia’ di comminare loro la decadenza dal beneficio del termine e di escludere, di conseguenza, le garanzie comunali;

– l’accesso al concordato consentirebbe alle società di riequilibrare la gestione corrente e di produrre, nei prossimi esercizi, il margine idoneo a far fronte al debito pregresso, recuperando - all’esito del concordato - il normale rientro dell’esposizione (assai probabilmente con un sacrificio percentuale dei creditori chirografari).

2. La domanda viene rigettata, non essendo stato adempiuto l’onere di allegazione sia in merito agli elementi costitutivi del presupposto soggettivo che identifica il concordato preventivo *di gruppo*, sia in merito al requisito di cui all’art. 284.4, prima parte, c.c.

3. Va premesso che, in base al codice della crisi, tale concordato presenta una marcata autonomia strutturale e disciplinare, soggiacendo a regole affatto particolari (artt. 284 ss. c.c.), in parte derogatorie rispetto a quelle proprie dei concordati c.d. autonomi o atomistici. La fattispecie in esame infatti è caratterizzata dalla presentazione di una domanda contestuale – e cioè con un unico ricorso – delle diverse entità appartenenti al *gruppo*. Sicché, come correttamente osservato dalla migliore dottrina specialistica, non si ha un collegamento tra un fascio di procedure diverse, ma si determina l’apertura e lo svolgimento di un’unica procedura. Con la logica conseguenza che la relativa apertura, o il diniego di essa, investe contemporaneamente tutte le imprese del *gruppo* che con un unico ricorso hanno avanzato la domanda di accesso al concordato preventivo, escludendosi così la possibilità di un’apertura selettiva. E tale unitarietà connota anche la dinamica di eventuali patologie nel corso della procedura, sicché per esempio la revoca per il compimento di atti in frode (art. 106 c.c.), seppure inerente a fatti relativi a una singola impresa, investe integralmente la procedura e tutte le imprese.

4. Con riguardo dunque al presupposto soggettivo del concordato preventivo *di gruppo*, a norma dell’art. 2, lett. h, c.c. si ha *gruppo di imprese* in presenza di un *insieme delle società ... che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545 septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica.*

Dunque elemento costitutivo del *gruppo* è la presenza di un soggetto (individuale o collettivo) cui siano imputate la *direzione* e il *coordinamento* dell’*insieme*. Perché l’aggregazione di imprese possa considerarsi *gruppo* nel senso dell’art. 2,



lett. h, cci – e dunque ai fini degli artt. 284 ss. cci – è indispensabile che l'attività di *direzione e coordinamento* sia riferibile a un'entità soltanto.

Sul punto però la domanda non esame non contiene alcuna allegazione in merito all'individuazione del soggetto in questione, sicchè già sul piano assertivo non ci sono le condizioni per riconoscere una domanda di accesso a un concordato preventivo *di gruppo*, seppure con riserva. A tali fini infatti è irrilevante che si tratti di domanda ex art. 44 cci, perché la riserva di presentazione di *proposta* e *piano* si pone su un piano affatto estrinseco rispetto a quello del presupposto soggettivo del concordato *di gruppo*, che logicamente resta il medesimo anche quando venga presentata una domanda di accesso con riserva.

4.1. La domanda non permette neppure di individuare la titolarità dell'*attività di direzione e coordinamento* alla stregua del criterio presuntivo di cui all'art. 2, lett. h, seconda parte, cci. Infatti non sono state svolte le allegazioni idonee a individuare la società tenuta al consolidamento dei bilanci delle società del gruppo, oppure, in alternativa, la società che le controlli, direttamente o indirettamente.

5. La seconda carenza 'strutturale' della domanda attiene alla condizione specificamente prevista dall'art. 284.4, prima parte, cci, in relazione alla domanda di accesso al concordato *di gruppo*; e cioè *l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa.*

La norma impone che tale condizione (*l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza ...*) sia contenuta già nella domanda, che dunque, anche se proposta ai sensi dell'art. 44 cci, deve almeno dare conto del plusvalore offerto dal concordato *di gruppo* rispetto a quello autonomo. La quantificazione del *beneficio stimato per i creditori* sarà poi contenuta nel *piano unitario* o in quelli *reciprocamente collegati e interferenti*, in relazione al cui futuro deposito è stata presentata la domanda di accesso con riserva. Ma la prospettazione della *maggior convenienza* della scelta del concordato *di gruppo* rispetto a quello autonomo deve emergere fin dalla domanda introduttiva, come imposto dalla norma e coerentemente con la logica di questo genere di concordati. Che anche sotto questo profilo mostrano la propria autonomia strutturale e funzionale, testimoniata dalle frequenti deroghe alle regole procedurali comuni.

La domanda in parola però non presenta alcuna allegazione o deduzione in merito alla *maggior convenienza* in discorso, neppure con quel livello di (contenuta) specificità logicamente postulato dalla formulazione con riserva.

dr. Lucio Munaro

Firmato Da: ANSELMO ANTONINA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 139fe16d79e895f6ad5be1cf69d026c - Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 72ee04774bf2c987
Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 3fb9c29a3338958



6. Le ricorrenti dunque non hanno adempiuto l'onere di allegazione né in merito agli elementi costitutivi del presupposto soggettivo del concordato preventivo *di gruppo*, né in merito al requisito di cui all'art. 284.4, prima parte, cci. Ne consegue che mancano le condizioni per la relativa apertura già alla stregua dell'attività assertiva.

L'omessa indicazione di tali elementi impone l'immediato rigetto della domanda, non essendo prevista dal codice della crisi la concessione di un termine per sanare le carenze della domanda ex artt. 44 e 284 ss. cci con riguardo all'attività assertiva riguardante gli elementi costitutivi essenziali. Infatti la possibile concessione del termine ex art. 47.4 cci, per permettere al debitore di *apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti*, postula una fattispecie affatto diversa, e cioè l'avvenuto *deposito del piano e della proposta di concordato* (art. 47.1 cci). Nel caso in esame invece la carenza è radicalmente diversa, attenendo esclusivamente all'attività di allegazione relativa agli elementi essenziali della domanda di accesso (con riserva) a un concordato preventivo *di gruppo*. E tale radicale diversità osta logicamente all'analogia *legis*, difettando l'identità di *ratio* (cfr. art. 12.2 preleggi), visto che non viene in rilievo un piano da integrare, ma una domanda da sanare in alcuni suoi elementi essenziali.

Pertanto, la domanda in questione presenta delle carenze che la rendono inidonea a provocare l'apertura della procedura voluta dalle ricorrenti, né il codice della crisi prevede una sanatoria al riguardo. Conseguentemente, la difformità della domanda rispetto al modello presupposto dal codice e l'inidoneità cit. ne impongono il rigetto.

p.q.m.

- rigetta la domanda.

Treviso, 9.3.2023

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

dr. Lucio Munaro

Firmato Da: ANSELMO ANTONINA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 139fe16d79e895f6ad5be1cf69d026c - Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 72ee04774bf2c987
Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 3fb9c29a3338958

